



COMUNICATO STAMPA n. 139/24

Lussemburgo, 11 settembre 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-793/22 | TU/Parlamento

Il Parlamento europeo ha violato alcune norme di tutela relative allo status di informatore di un assistente parlamentare

Limitandosi a dispensare l'interessato dalle sue funzioni, il Parlamento non ha adottato tutte le misure necessarie per garantirgli una tutela equilibrata ed efficace contro ogni forma di ritorsione

Un assistente parlamentare accreditato (APA) in seno al Parlamento europeo ha segnalato casi di molestie e irregolarità finanziarie che coinvolgevano un'eurodeputata. È stato trasferito sotto la responsabilità di un altro eurodeputato, e poi, a seguito di presunte ritorsioni, è stato dispensato dalle sue funzioni. D'altro canto, il suo contratto non è stato rinnovato. Egli ha contestato tale decisione, nonché il rifiuto implicito di riconoscere il suo status di informatore e di adottare misure di tutela complementari alla misura di dispensa dalle funzioni.

L'interessato ha inoltre chiesto un risarcimento di 200 000 euro per violazione delle norme in materia di tutela degli informatori e della riservatezza della sua identità. Il Parlamento ha respinto tali richieste. L'interessato ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso dell'ex assistente parlamentare, annullando la decisione implicita del Parlamento di non adottare misure di tutela supplementari, e condanna il Parlamento a versare 10 000 euro all'interessato.

Il Tribunale sottolinea preliminarmente che la tutela dell'informatore si applica automaticamente a chiunque segnali attività potenzialmente illecite. Il Parlamento non era quindi tenuto ad adottare una decisione con la quale riconosceva che l'interessato beneficiava dello status di informatore.

Tuttavia, in primo luogo, il Tribunale constata che il Parlamento non ha correttamente informato l'interessato del seguito dato alle sue denunce nei termini impartiti.

In secondo luogo, il Tribunale precisa che, qualora l'informatore fornisca indizi credibili secondo cui avrebbe subito un danno a seguito dell'adozione della misura di trasferimento, **spetta all'istituzione dimostrare di aver adempiuto il suo dovere di tutela nei suoi confronti adottando misure sufficienti a tal fine.**

In terzo luogo, il Tribunale rileva che l'istituzione deve adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire agli informatori una tutela equilibrata ed efficace contro ogni forma di ritorsione.

È vero che, in assenza di una domanda in tal senso da parte dei membri del Parlamento, **il Tribunale ritiene che il mancato rinnovo del contratto dell'interessato fosse conforme alle norme in vigore**, in quanto un APA intrattiene con il deputato o i deputati che assiste un rapporto di lavoro caratterizzato dall'esistenza di un legame di fiducia.

Tuttavia, limitandosi ad informare l'interessato che la dispensa dalle funzioni era l'unica misura di tutela ipotizzabile, **il Parlamento non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per assicurarsi che l'interessato**

non subisse alcun pregiudizio da parte dell'istituzione a causa del suo status di informatore.

In quarto luogo, il Tribunale constata che il Parlamento ha violato il suo dovere di riservatezza rivelando senza autorizzazione lo status di informatore dell'interessato, esponendolo così a ritorsioni.

Infine, per quanto riguarda il danno, il Tribunale riconosce il danno morale subito dall'interessato e gli accorda un risarcimento di 10 000 euro.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino [☎\(+352\) 4303 2088](tel:+35243032088).

Restate in contatto!

